

**Sentenza del Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, rel. Mariani Marini)
n. 231 del 30 dicembre 2013**

Il dovere di competenza di cui all'art. 12 c.d.f. (ora, 14 nuovo c.d.f.), che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 13 c.d.f. (ora, 15 nuovo c.d.f.), ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.